

della esecuzione dell'indicato articolo 12; ma, nel tempo stesso, la Commissione ebbe a convincersi che niuna cosa erasi fatta per lo spazio di tre anni, affinché, dato cominciamento all'esecuzione della legge, i desiderii delle popolazioni modenesi avessero potuto essere soddisfatti; divisavasi allora di adottare un provvedimento, onde le provincie modenesi potessero una volta essere alleviate dall'aggravio, da cui erano state per tre anni colpite; ma non poté accogliere l'emendamento suggerito dall'onorevole Sormani-Moretti, inquantochè non essendo possibile di determinare fin d'ora la quota del contingente che deve essere attribuito al reddito imponibile dei beni non censiti, non potevasi fondatamente precisare qual fosse la parte del disgravio, di cui dovevano essere discaricati i proprietari dei fondi censiti; anzi, essendo la Commissione venuta in cognizione che quanto ai fabbricati non censiti la tangente della loro imposta potevasi facilmente determinare, raccomandò al commissario regio che da questo momento in poi ne venisse disgravata la parte corrispettiva del tributo posto a carico dei fabbricati censiti.

Il commissario regio ci diè le più sicure garanzie che nel più breve volgere del tempo le provincie modenesi avrebbero veduto realizzate le loro speranze, ed in prova propose il provvedimento di continuare sollecitamente l'accertamento dei redditi dei beni non censiti, e suggerì di concedere ai proprietari dei beni censiti il diritto di rivalsa a carico dei proprietari dei beni non censiti appena che sarebbe determinata la quota del loro tributo fondiario; da qui la ragione dell'emendamento proposto dal commissario regio ed adottato pienamente dalla Commissione.

La Commissione porta ferma fiducia che questa promessa venga mantenuta, e che le provincie modenesi abbiano una volta ad essere sgravate di un sopraccarico, di cui non vanno punto debitrice, e si lusinga che la legge scritta sia scrupolosamente eseguita e non resti obliata e sepolta negli archivi del Ministero.

SANDONNINI. Avevo chiesto la parola per rispondere all'onorevole commissario regio, il quale ha detto che l'esistenza di molti beni censiti nelle provincie modenesi non avea per nulla influito nel determinare il contingente d'imposta, che colla legge del conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria fu caricato alle provincie dell'ex-ducato di Modena. Ma dopo le parole dell'egregio relatore della Commissione, mi credo dispensato dal dare ulteriore risposta. Questa d'altra parte sarebbe affatto inutile ed esuberante, giacchè essa è data con troppa eloquenza dall'articolo 12 della legge stessa del 14 luglio 1864, laddove prescrive che alle provincie modenesi dovesse essere portato a scarico l'ammontare della imposta, che secondo l'articolo 12 doveva essere attribuita ai beni per l'addietro non censiti. Infatti se la Camera riconosceva fin d'allora che uno sgravio dovea essere fatto, con questo solo già

ammetteva fin d'allora che al compartimento modenese si era recato un aggravio, oltre quanto gli competeva. Nè certamente si sarebbe acconsentito che l'imposta da attribuirsi ai beni non censiti dovesse portarsi a scarico del relativo contingente, se non fosse stato riconosciuto che anche il valore di quei beni era concorso a formarne la base e la valutazione.

Dopo ciò, voglio solo osservare all'onorevole commissario od al signor presidente, che essendo stato dal commissario stesso presentato un emendamento di cui abbiamo udito semplicemente la lettura, e che non abbiamo potuto avere sott'occhio per esaminarne tutta la portata, chiederei che sospesa intanto la discussione di questo emendamento, che non si riferisce propriamente all'articolo ora in discussione, mi fosse permesso, prima che sia definitivamente votata la legge, di controproporre un emendamento alla proposta dell'onorevole signor commissario, emendamento che forse potrebbe ottenere lo scopo di metterci d'accordo in alcuna delle questioni suscitate, e di far sì che potesse accogliersi d'accordo un temperamento il quale, mentre salvasse i giusti e riconosciuti diritti delle provincie dell'ex-ducato di Modena, nello stesso tempo potesse essere anche tale da essere accettato dal commissario regio.

Giacchè ho la parola, vorrei anche pregare l'onorevole commissario regio a dare evasiva risposta alla domanda che io gli faceva, se cioè egli intende che le denunce da lui proposte debbano essere fatte da tutti indistintamente i possessori di fabbricati e di terreni del compartimento modenese, o se debbano essere fatte unicamente dai possessori di terreni e di fabbricati non censiti, poichè, come ripeto, non potrei accettare una proposta che venisse a caricare il compartimento modenese di un aggravio, di cui si vuole scaricare ogni altra provincia, e adottare pei contribuenti di quel compartimento l'obbligo di dichiarazioni che la stessa Camera ha unanimemente riconosciuto come causa di generale malcontento, e come un carico così pesante, da consigliare piuttosto di sostituirvi un sovraccarico d'imposta, che le provincie modenesi verrebbero a pagare egualmente che ogni altra, senza avere, non ostante il beneficio, l'incomodo delle abborrite dichiarazioni.

PRESIDENTE. Io rileggerò l'emendamento stato proposto dall'onorevole commissario regio, il quale però non è veramente un emendamento all'articolo 1, ma dovrebbe essere, per quanto egli mi ha dichiarato, un articolo 3, da aggiungersi dopo il 2. Esso è in questi termini:

« Per il compartimento dell'ex-ducato di Modena, fermo restando il contingente fissato nell'articolo primo, saranno compiute colle norme stabilite dal regio decreto 28 giugno 1866, numero 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

« La rendita di questi beni sarà pel 1867 tassata